

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

Grosseto 21 Gennaio 2010

Egr. Avv.
Umberto Gulina

Fax: 0564-25158

Oggetto: Falzea/ Comune di Grosseto
Integrazione alla proposta di soluzione definitiva.

Gentile Collega,
faccio seguito alle Ns. Comunicazioni telefoniche, per precisare, ad integrazione della precedente comunicazione, che nell'ottica di addivenire alla soluzione della vicenda, in virtù della risoluzione della convenzione del diritto di superficie e dell'intervento del Comune di Grosseto in favore del Sig. Falzea per la trattativa sui c.d. costi di costruzione pretesi dalla Curatela ex art. 936 c.c., lo stesso si renderebbe disponibile a rinunciare all'azione legale nei confronti del Comune per il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento del Comune di Grosseto ai doveri di cui alla convenzione.


In tal senso la posizione del Comune di Grosseto che decidesse di intervenire a favore del Sig. Falzea, risulterebbe sicuramente meno onerosa rispetto a quella ancor più grave di procedere al risarcimento del danno subito dal Sig. Falzea che si può quantificare al minimo nel prezzo attuale dell'immobile, oltre ai danni morali.

In allegato Le invio per ulteriore chiarimento le precisazioni inviatemi dall'Avv. Caterina Gulli per tutela dei diritti umani.

La ringrazio fin d'ora per l'attenzione che ha posto e che vorrà porre al caso.

In attesa di Suo cortese riscontro Le invio i miei più cordiali saluti.

Avv. Loredana Pinna



SOS DIRITTI INVIOLABILI

Promozione e tutela Diritti Umani

Articolo 1 Protocollo 1 Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."

Nel corso degli anni, la disposizione in esame, come del resto altre norme della Convenzione, è stata oggetto di costante interpretazione da parte della giurisprudenza di Strasburgo, ciò ha contribuito ad una maggiore comprensione del significato e ad un'estensione progressiva dell'ambito di applicazione anche a casi che altrimenti sarebbero rimasti estranei alla Convenzione.

Con riferimento all'espressione "rispetto dei beni" si ricava che **il concetto di bene ha un significato ampio e una portata autonoma rispetto agli ordinamenti giuridici interni.**

La Corte europea, sulla base dei casi che le sono stati sottoposti, ha concluso che qualunque bene, di natura materiale ma anche immateriale, che possa essere oggetto di una valutazione economica, costituisce un bene tutelabile ai sensi della disposizione evocata. I casi maggiormente frequenti hanno certo avuto ad oggetto beni immobili, ma anche oro, titoli di credito, crediti successori, interessi economici connessi all'esercizio di una attività, professionale o meno, ovvero anche prestazioni assicurative ed altro; in una parola, **qualunque bene, materiale e immateriale, avente un valore patrimoniale.**

Alla luce di quanto esposto risulta agevole affermare che il sig Bruno Falzea ha subito un'interferenza arbitraria ed illegittima nel suo diritto a vedersi assegnare l'alloggio per cui è causa Avendo, infatti, tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter acquistare la detta unità immobiliare - della cui costruzione è stata incaricata la ditta Biemme s.n.c. con apposita Concessione - il Falzea ha stipilato un contratto con il quale, dietro pagamento del prezzo dell'alloggio, sorgeva in capo allo stesso sia il diritto all'assegnazione dell'alloggio costruito su area P.E.E.P. sia il diritto veder eseguire il contratto per il passaggio di proprietà del detto immobile. **Entrambi tali diritti sono da**

SOS DIRITTI INVIOLABILI

sede legale: via Tirso, 11 - sede operativa: via Garibaldi, 15- 58100 Grosseto -
tel. +39.0564.385172 - fax +39.0564.418228C.F.: 92065050533 - e-mail: sosdirittiinvioabili@gmail.com

SOS DIRITTI INVIOLABILI

Promozione e tutela Diritti Umani

considerarsi senza alcun dubbio suscettibili di valutazione economica e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione del lart 1 prot 1 CEDU. La mancata tutela di tale diritto Fondamentale del privato cittadino da parte del Comune di Grosseto, che peraltro nel caso di specie riveste un ruolo attivo (trattandosi di edilizia residenziale pubblica) ha determinato l'incresciosa vicenda di cui è vittima il Falzea. In particolare l'inazione dell'ente locale così come la mancata adozione dei provvedimenti, peraltro previsti nella concessione stessa, volti alla tutela del diritto di proprietà (come sopra individuato) del Falzea configura una violazione del diritto a "non subire ingerenze nel godimento dei propri beni". I danni conseguenti a tale omissione sono facilmente individuabili nei danni patrimoniali, esistenziali, biologici (danno psichico) e morali. La richiesta di risarcimento del danno potrà essere avanzata in sede civile d'avanti alle corti nazionali facendo espresso riferimento alla violazione del diritto di cui al protocollo 1 art 1 della Convenzione europea diritti dell'uomo ed alla giurisprudenza della corte di Strasburgo che recentemente con le sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale è stata espressamente riconosciuta come avente valore "paracostituzionale". E' prospettabile anche il ricorso alla Corte europea perche le vie di ricorso interne potrebbero non risultare efficaci ed efficiente e quindi potrebbero essere superate le condizione di ricevibilità del ricorso alla Core europea. Infine è configurabile, di riflesso, la violazione del diritto alla vita privata e familiare (contemplato dall'art 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo) per tutti i disagi economici ed esistenziali causati dalla vicenda processuale

SOS DIRITTI INVIOLABILI

sede legale: via Tirso, 11 – sede operativa: via Garibaldi, 15- 58100 Grosseto –
tel. +39.0564.385172 - fax +39.0564.418228C.F.: 92065050533 – e-mail: sosdirittiinviolabili@gmail.com